

COMUNE DI BIBBIENA
(PROVINCIA DI AREZZO)

Contratto decentrato integrativo anno 2011

Il giorno 16 LUG. 2012 alle ore 9,00, in Bibbiena, presso il Palazzo Comunale, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, sottoscrivono il presente accordo, con valenza per l'anno 2011 e con destinazione, per l'anno 2011, del fondo di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e art. 4 del C.C.N.L. biennio economico 2004/2005 e destinato:

- alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario
- alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

oooooooo

LE PARTI CONVENGONO

TITOLO I CRITERI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22.1.2004, nonché alla richiamata conferma delle relazioni sindacali previste dal CCNL 1.4.1999.
2. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione del Comune di Bibbiena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA E TEMPI DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
2. Le parti si incontrano annualmente per confrontarsi sulla costituzione del Fondo e per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

ART. 3 - COMPENSI DESTINATI AL MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione intende compensare il personale che, nello svolgimento dell'attività lavorativa alla quale è destinato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione, consegue un risultato aggiuntivo apprezzabile, in termini quali-quantitativi dei servizi svolti, rispetto al risultato della normale prestazione lavorativa.
2. Il raggiungimento di tale finalità sarà attestato a consuntivo da apposita relazione redatta dal Responsabile del Servizio interessato.
3. Per l'anno 2011 l'Amministrazione intende porre particolare attenzione al miglioramento quali-quantitativo dei seguenti servizi:
 - a) Potenziamento servizio di vigilanza durante il periodo estivo;
 - b) Servizio assistenza fiscale ai dipendenti;

1
SP [firma] [firma] [firma] [firma]

4. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione di quanto previsto al comma 3, è quella risultante dai relativi progetti, finanziati da specifiche risorse.

TITOLO III COMPENSI PER PARTICOLARI ATTIVITA'

ART. 4 CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI PARTICOLARI

1. Il CCDI definisce le condizioni di lavoro per l'erogazione di compensi accessori e i criteri per l'erogazione.
2. Non è consentita l'erogazione di due o più compensi volti a remunerare la stessa condizione di lavoro; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.
3. Il CCDI disciplina in particolare i seguenti compensi:
 - compensi per rischio;
 - compensi per maneggio valori;
 - compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'01.04.99;
 - compensi per attività disagiate;
 - compensi per reperibilità;
 - compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 36 comma 2 del CCNL del 22.01.2004.
4. Relativamente ai compensi per rischio, maneggio valori e servizio di reperibilità, si conferma quanto stabilito nel CCDI anno 2010.

ART. 5 COMPENSI PER ATTIVITA' DISAGIATE

1. Il CCDI individua le condizioni di disagio effettivamente presenti nell'Ente nel rispetto dei seguenti criteri:
 - la corresponsione di tale indennità è dovuta in presenza di una condizione di lavoro disagiata derivante dalla particolare articolazione di lavoro e/o dalla particolare modalità delle prestazioni, per il solo periodo di esposizione al disagio;
 - è esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto l'individuazione dei soggetti andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

ART. 6 COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

1. Il compenso dovrà essere erogato in relazione alle specifiche tipologie di responsabilità che si intendono incentivare e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il contratto decentrato destina, ogni anno, una quota del fondo per la produttività collettiva destinata a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F) del CCNL dell'01.04.99;
 - b) la corresponsione di tali compensi è attribuita al personale appartenente alla categoria B, C e D che sia stato incaricato di specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.03.99 e ss.mm.ii.
 - c) l'indennità per specifiche responsabilità è erogata ai dipendenti individuati dai responsabili di servizio sulla base del budget complessivo assegnato pari a € 20.350,00.
2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. Pertanto, in caso di sospensione della prestazione per

maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

ART. 7 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Il presente CCDI integra il CCDI 2010, salvo per le parti che il contratto stesso conserva esplicitamente.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta controversia per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

TITOLO IV ANNO 2011 DESTINAZIONE RISORSE

ART. 8 RISORSE DECENTRATE STABILI E RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2011.

1. La quantificazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2011, è quella evidenziata nella tabella che segue.
2. Tali risorse comprendono anche:
€ 1.391,32 ai sensi dell'art. 15 c.5 CCNL 01/04/1999 e finalizzati al potenziamento del servizio di vigilanza durante il periodo estivo, al servizio assistenza fiscale ai dipendenti.

ART. 9 DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

1. Le parti, alla luce anche della situazione sin qui consolidata, concordano che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, venga destinato come segue:

FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2011

A - FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	€ 122.108,00
B - FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 118.842,43
a - RISORSE PER RISCHIO, TURNO, REPERIBILITA', LAVORO ORDINARIO FESTIVO	€ 31.321,20
b- RISORSE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 20.350,00
c - INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 2.404,00
d - FONDO INCENTIVAZIONE PER RISULTATO	€ 27.330,77
e- REINQUADRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	€ 221,56
f- INDENNITA' DI COMPARTO	€ 30.640,18
g - INDENNITA' DISAGIO CONNESSA A PARTICOLARI ATTIVITA' compreso art. 36 c.2 CCNL 22.01.2004	€ 5.800,00
H - INDENNITA' ex VIII Q.F. no P.O.	€ 774,72
TOTALE A+B	€ 240.950,43
Servizio vigilanza estivo (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	€ 1.120,00
Servizio assistenza fiscale dipendenti (art.15 c.5 C.C.N.L. 1/4/99)	€ 271,32

Alm Diato
DP *frack* *NO*

2. Le eventuali economie sul fondo per lo straordinario incrementano il fondo per la produttività collettiva e ove si verificano economie nelle varie voci di tale fondo, le stesse economie confluiranno nel fondo incentivante per risultato (lettera d).

ART. 10 INDENNITA' DI DISAGIO

1. Relativamente all'anno 2011, si stabilisce di attribuire le seguenti indennità di disagio:

- € 500,00 annue per attività di esumazione svolta dai necrofori comunali;
- € 300,00 per attività necrofori organizzata con rientri pomeridiani, non prevedibili, legati allo svolgimento di funerali, effettuando almeno 20 rientri annui, senza l'utilizzo degli straordinari;
- € 300,00 annue in favore di quelle unità adibite alle mansioni di elettricista, per il disagio connesso ad interventi tempestivi e specifici in autonomia operativa quando anche supportati da part time inferiori al 50%;
- € 25,00 a chiamata, a coloro che effettuano servizio di recupero carcasse animali in qualsiasi momento, anche in presenza di avverse condizioni metereologiche;
- € 500,00 annue agli autisti scuolabus, e loro sostituti in base alle presenze effettive, per il disagio connesso al particolare orario di lavoro effettuato durante tutto l'arco della giornata in funzione dell'orario scolastico;
- € 300,00 annue suddivise tra il personale addetto alle macchine operatrici nel caso in cui durante l'anno le macchine operatrici siano utilizzate per almeno 500 ore complessive annue.

ART. 11 COMPENSO ART. 36 C. 2 C.C.N.L. 22.01.2004

1. Viene erogata l'indennità per compensare le specifiche responsabilità del personale di categoria B, e C attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe e Ufficiale elettorale.

2. La misura di tale indennità è stabilita in € 300,00 annue.


ART. 12 RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE RESIDUO

1. Il Fondo incentivante per risultato verrà suddiviso tra i servizi in cui è organizzato il Comune ed in base al personale a tempo indeterminato assegnato ed in servizio nel periodo di valutazione.

2. Nell'ambito di ciascuno servizio, gli importi da attribuirsi a ciascun dipendente verranno determinati sulla base del sistema di valutazione così come approvato con l'accordo sottoscritto il 10/04/2001.

Bibbiena, li 16 LUG. 2012
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA



DELEGAZIONE PARTE SINDACALE

Giuseppe OIL
ANCHE PER
PROVINCIALE

Harold Belisari
FPCGIA
Fernando Cgil
Alessi Pietro CGIL
Pietro Cisl
Fabiano Cisl FP